

COMUNE DI BREGANZE PROVINCIA DI VICENZA



REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INTERPELLO, RECLAMO E MEDIAZIONE

Approvato con delibera consiliare n ¹⁷..... in data 30/06/2016

INDICE

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

CAPO I – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Materie oggetto di interpello

Art. 4 - Procedura ed effetti

Art. 5 - Legittimazione , presupposti e modalità

Art. 6 - Contenuto delle istanze

Art. 7 - Inammissibilità delle istanze

CAPO II – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 8 - Oggetto

Art. 9 – Ambito di applicazione

Art. 10 – Valore della lite

Art. 11 - Istanza

Art. 12 – Modalità di presentazione

Art. 13 – Termini di presentazione

Art. 14 – Effetti della presentazione dell’istanza

Art. 15 – Trattazione dell’istanza

Art. 16 – Esame preliminare dell’istanza

Art. 17 – Accordo di mediazione

Art. 18 – Perfezionamento dell’accordo di mediazione

Art. 19 – Sanzioni

Art. 20 – Provvedimento di diniego

Art. 21 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione

Art. 22 – Costituzione in giudizio del ricorrente

Art. 23 – Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e suo deposito

Art. 24 – Spese del procedimento di mediazione

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Norme transitorie

Art. 26 – Norme di rinvio

Art. 27 – Entrata in vigore

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è volto a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune, nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014 e ad evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, a seguito di attività accertative relative ad entrate tributarie di competenza comunale. Ha altresì lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione.

CAPO I DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo art. 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Breganze.

Art. 3 – Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 4 – Procedura ed effetti

1. L'Amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. L'Amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente

approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 5 – Legittimazione, presupposti e modalità

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

3. L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo pec all'indirizzo: breganze.vi@cert.ip-veneto.net oppure ragioneria.comune.breganze.vi@pecveneto.it;
- b) a mezzo fax al numero 0445/869348;
- c) con consegna al protocollo generale dell'Ente ubicato in Piazza Mazzini n. 49–Breganze (VI);
- d) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Comune di Breganze - Piazza Mazzini n. 49 – 36042 Breganze (VI);

Art. 6 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. Il contribuente ha ulteriori 30 giorni dalla ricezione dell'invito per provvedere alla regolarizzazione. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata

Art. 7 – Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui all'art. 3 sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui all'art. 6;
- b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'art. 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'art. 6, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO II RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 8 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina con riferimento ai tributi di competenza comunale, l'applicazione degli istituti del reclamo e della mediazione così come definiti ai sensi dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156.
2. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
3. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 17-*bis* del D.lgs. 546/1992 e ss.mm.ii., trova luogo obbligatoriamente prima della procedibilità del ricorso relativo a controversie tributarie di valore non superiore a ventimila euro, e rappresenta una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.
4. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 9 -Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi dall'articolo 17-*bis*, comma 1 del D.lgs 546/192 e ss.mm.ii., si applica alle controversie tributarie del Comune di Breganze, di valore non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila).
2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
 - avviso di accertamento;
 - avviso di liquidazione;
 - provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
 - ruolo;
 - diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
 - diniego o revoca di agevolazioni;
 - cartelle di pagamento per vizi propri.
3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:
 - controversie di valore superiore a 20.000,00 (ventimila) euro;
 - controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii., concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale);
 - controversie relative ad atti non impugnabili.

Art. 10 - Valore della lite

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. L'importo di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii., è calcolato al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza ne contempra più di uno.

Art. 11 - Istanza

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 12-Modalità di presentazione

1. L'istanza di cui al precedente articolo 11, laddove ricorrano i presupposti di cui ai precedenti articoli 9 e 10, si intende presentata al Comune di Breganze con il deposito presso l'ufficio Protocollo del ricorso, perfezionato e notificato nelle forme di rito o anche a mezzo PEC, relativo ad una controversia tributaria afferente un atto tributario del Comune di Breganze.
2. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii., la citata istanza di cui al precedente articolo 11 si intende presentata ed il conseguente procedimento di reclamo/mediazione si intende conseguentemente introdotto automaticamente anche in presenza di diversa forma di notifica di ricorso relativo a controversie tributarie afferenti atti tributari del Comune di Breganze.
3. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila), l'istanza di mediazione di cui ai commi precedenti dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato del contribuente.

Art. 13 -Termini di presentazione

1. I termini della presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo 12 seguono e soggiacciono agli stessi termini per l'impugnazione degli atti tributari oggetto della controversia

Art. 14 – Effetti della presentazione dell'istanza

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di reclamo/mediazione apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento e durante la quale (in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii.) il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale non è procedibile.
2. La presentazione dell'istanza obbliga quindi il Comune di Breganze a verificare, eventualmente anche alla luce della proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa contenuta nell'istanza, se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.
3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la presentazione dell'istanza, ove conforme a quanto previsto ai precedenti articoli 12 e 13, e termina con l'accordo tra le parti o con un provvedimento di diniego, ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 15 - Trattazione dell'istanza

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 4 del D.Lgs 546/1992 e ss.m.ii., il reclamo e/o la proposta di mediazione sono esaminati dal "mediatore tributario comunale", individuato ai sensi del comma successivo, il quale si avvale anche del supporto tecnico degli uffici competenti per materia ed opera in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.
2. Il "mediatore tributario comunale" (di seguito, il mediatore) è soggetto distinto ed autonomo rispetto al soggetto responsabile dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato e di norma viene individuato nel Responsabile Apicale dell'Area nr 2 Economica-Finanziaria.
3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
4. Il conferimento dell'incarico di mediatore non comporta maggiori oneri a carico del Comune né modifica l'inquadramento giuridico ed economico del soggetto a cui lo stesso viene conferito.

Art. 16 - Esame preliminare dell'istanza

1. In via preliminare, il mediatore verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, il mediatore, anche avvalendosi degli uffici responsabili dell'istruttoria che hanno condotto all'emissione dell'atto impugnato, verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento

dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione, esprimendosi sulla proposta di mediazione pervenuta e sottoponendola, con il proprio parere, all'ufficio responsabile del tributo.

3. L'esame di cui al comma precedente risponde ai seguenti tre criteri specifici:

- eventuale incertezza delle questioni controverse,
- grado di sostenibilità della pretesa,
- principio di economicità dell'azione amministrativa.

Art. 17 - Accordo di mediazione

1. Il mediatore ricevuto il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione ai sensi dell'articolo precedente, la esamina tempestivamente e comunque entro il termine massimo fissato per la conclusione della mediazione stessa.

2. Nell'ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il mediatore verifica la possibilità di accogliere tale offerta e comunica gli esiti di tale verifica al contribuente. Qualora, verificata la possibilità di procedere alla mediazione ai sensi del precedente articolo 16, il mediatore non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, lo stesso può formulare una propria proposta di mediazione che comunica al contribuente.

3. In assenza di una specifica proposta da parte del contribuente, il mediatore, verificata la possibilità di procedere alla mediazione ai sensi del precedente articolo 16, può elaborare, anche dopo un eventuale invito del contribuente al contraddittorio, una propria offerta di mediazione che comunica al contribuente stesso.

4. All'esito delle attività di cui ai commi precedenti, il mediatore verifica la possibilità di addivenire ad un accordo e, ove sussistano impedimenti allo stesso, convoca l'ufficio competente sul tributo ed il contribuente per un tentativo conclusivo di mediazione.

5. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, lo stesso dovrà risultare da apposito atto scritto, ovvero dal verbale delle attività di mediazione redatto dal mediatore.

6. L'atto scritto o il verbale di cui al comma precedente, riportano le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia ed indica i seguenti elementi minimi ed essenziali:

- le modalità con cui si è pervenuti all'accordo,
- l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni,
- le modalità di versamento degli stessi,
- le eventuali modalità di rateizzazione,
- l'eventuale garanzia.

Art. 18- Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
- in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;
- con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.

2. Quando il perfezionamento della mediazione riguardi la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato.

Art. 19 -Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Art. 20-Provvedimento di diniego

1. Qualora, all'esito dell'esame preliminare di cui al precedente articolo 16 il reclamo e/o l'eventuale proposta di mediazione non siano procedibili, ovvero qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al precedente articolo 17, le parti non pervengano ad un accordo, il mediatore comunica al contribuente, nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.

2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

3. Ricorrendo le fattispecie di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 17, il provvedimento di diniego di cui ai commi precedenti potrà coincidere con il verbale del tentativo conclusivo di mediazione, la cui sottoscrizione tiene luogo di comunicazione al contribuente. L'esercizio della facoltà di cui al presente comma dovrà risultare espressamente esplicitata nel verbale medesimo.

Art. 21-Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:

- versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
- mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
- mancata prestazione della garanzia quando richiesta.

2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, l'ufficio competente sul tributo valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.

3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il mediatore, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 15 (quindici) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

- a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
- b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
- c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'ufficio competente sul tributo prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo e procede con le proprie attività di competenza.

Art. 22-Costituzione in giudizio del ricorrente

1. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di mancato perfezionamento della mediazione, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.

Art.23 - Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e suo deposito

1. Decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, potrà avvenire la costituzione in giudizio mediante deposito dello stesso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, presso la Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.

2. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione, diversamente il ricorso è inammissibile.

Art. 24 - Spese del procedimento di mediazione

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

DISPOSIZIONI FINALI

Art 25 – Norme transitorie

1. A decorrere dall'applicazione del presente regolamento sono abrogate le disposizioni e gli altri regolamenti in contrasto con le previsioni contenute in questo atto.

Art. 26 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24.09.2015 n 156.